

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ASSOCIAZIONE NAZIONALE FOTOGRAFI MATRIMONIALISTI” (ANFM)

Art. 1- Denominazione e Sede

È costituita, nel comune di Grosseto in via Tevere 27, nel rispetto del codice civile e della legge 383/2000, l'associazione denominata “Associazione Nazionale Fotografi Matrimonialisti” (ANFM). La variazione di sede legale all'interno dello stesso municipio non comporta modifica statutaria.

Art. 2 – Durata e Finalità Generali

La durata dell'associazione è illimitata ed assume come anno sociale l'anno solare. L'associazione non ha fine di lucro ed è apartitica. L'associazione può svolgere attività nel settore della fotografia e del tempo libero, senza finalità di lucro e senza distinzioni di religione, politica, razza od altro.

Art. 3 – Scopi

A titolo esemplificativo e non tassativo, l'associazione avrà i seguenti scopi:

- a) Riqualficazione professionale della categoria, nello specifico rappresentare, promuovere e tutelare tutti quei fotografi professionisti di matrimonio che adottano e propongono nella propria attività servizi altamente professionali e in genere proposte commerciali che mirano a tutelare il consumatore in quanto a trasparenza contrattuale e etica professionale. Nello specifico gli associati, in qualità di fotografi professionisti con una sicura dose di creatività personale, si assumono l'onere di proporre all'attenzione del cliente il loro e solo il loro operato e pertanto di fornire garanzie contrattuali sulla loro personale presenza per la realizzazione dei servizi fotografici commissionati.
- b) Sensibilizzazione e promozione verso il pubblico delle scelte professionali degli associati;
- c) Formazione e crescita imprenditoriale, professionale e culturale dei fotografi professionisti associati;

Art. 4 - Soci e domanda di ammissione

Possono chiedere l'ammissione all'associazione i fotografi professionisti (cioè in possesso di regolare partita iva) in regola con le normative vigenti e che dimostrino di occuparsi di fotografia di cerimonia.

Il numero dei soci è illimitato.

L'associazione è composta da soci ordinari e soci benemeriti.

Possono diventare soci ordinari tutti i fotografi professionisti che dimostrino di possedere i requisiti stabiliti dal regolamento generale redatto dal Consiglio Direttivo, presentando apposita domanda scritta; per essere ammessi a socio ordinario è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- 1) indicare nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza e partita iva relativa alla propria attività professionale di fotografo;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

- 3) presentare e mantenere i requisiti stabiliti dal regolamento generale redatto dal Consiglio Direttivo

E' compito del consiglio direttivo deliberare in merito all'accettazione o meno della domanda scritta presentata dall'aspirante socio. La decisione è insindacabile.

L'accettazione, seguita dalla iscrizione al libro soci, dà diritto alla qualifica di "socio ordinario". Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può proporre ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Soci alla prima convocazione.

I soci benemeriti sono coloro che, per particolari meriti nei confronti dell'associazione, assidua partecipazione alla vita associativa o per particolari capacità professionali, morali o intellettuali delle quali ha beneficiato l'associazione hanno dimostrato interesse ed attaccamento particolare alla associazione stessa o possono apportare benefici sensibili alla associazione. Il socio benemerito, tuttavia, non gode di particolari privilegi rispetto ai soci ordinari e la qualifica è da intendersi puramente onorifica.

Art. 5 – Diritti dei soci

Tutti i soci possono esercitare i loro diritti solo se in regola con le quote di adesione previste. Lo status di associato inizia dal momento dell'accettazione della domanda. Tutti gli organi amministrativi (tra cui il Consiglio Direttivo) sono liberamente eleggibili secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 del Codice Civile (principio già contenuto nel previgente art. 2532 comma 2 del Codice Civile). E' espressamente esclusa la temporaneità alla partecipazione della vita associativa; tutti gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina di tutti gli organi direttivi dell'Associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, e godono dell'elettorato attivo e passivo. Tutte le quote o contributi associativi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.6 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

1. al pagamento della quota sociale;
2. all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
3. ad una partecipazione continuativa alla vita associativa.

Art. 7 – Espulsione/radiazione.

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

1. dimissioni volontarie;
2. espulsione per morosità protrattasi per oltre 90 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta senza giusto motivo;
3. espulsione per non essere essi più in regola con i requisiti richiesti per l'ammissione;
4. radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni continuate ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
5. radiazione per inottemperanza alle disposizioni del seguente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
6. radiazione a seguito l'aver causato, in qualunque modo, danni morali o materiali all'associazione.

Il provvedimento di espulsione o radiazione è assunto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci espulsi o radiati potranno presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla prima convocazione. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 8 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- c) dai fondi di riserva;
- d) dagli accantonamenti per le attività istituzionali;
- e) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione;
- f) dalle raccolte di fondi;
- g) da contributi erogati da eventuali sponsorizzazioni;
- h) dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;

E' fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 – Rendiconto Economico Finanziario Annuale (da qui in poi REFA)

Il rendiconto economico finanziario annuale comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo, indicando espressamente come sarà utilizzato ogni eventuale avanzo di gestione.

Art. 10 – Assemblea dei soci

L'assemblea generale dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo. L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

La convocazione dell'assemblea avverrà almeno 15 giorni prima mediante comunicazione agli associati tramite posta elettronica e avviso sul sito dell'associazione.

Art. 11 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal dal 1 Gennaio al 30 aprile per l'approvazione del REFA.

Art. 12 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata:

- a) tutte le volte che il Consiglio direttivo o il Presidente lo reputino necessario e comunque ogniqualvolta sia necessario modificare lo Statuto sociale o nel caso di debba discutere dello scioglimento della Associazione.
- b) ogniqualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei soci.

L'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 13 - Maggioranze

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di $\frac{1}{2}$ più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento o sullo scioglimento dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei $\frac{3}{5}$ dei presenti in prima convocazione e della maggioranza dei presenti in caso di seconda convocazione.

Art. 14 – Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti compreso il Presidente e dura in carica 4 anni. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e fissa le responsabilità ed i compiti degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art. 15 - Convocazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la presidenza o ne facciano richiesta motivata la metà dei consiglieri. In assenza del Presidente, la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il rendiconto economico finanziario annuale;
- c) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- d) favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione;

Art. 17 - Maggioranze

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 18 - Presidente

il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le di lui funzioni e mansioni spettano al Vice Presidente.

Il presidente può essere eletto per un massimo di 2 mandati consecutivi.

Art. 19 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato in forma scritta.

Art. 20 - Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

Art. 21 - Tesoriere

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.

Art. 22 – Scioglimento del Direttivo

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 23 – Radiazione

I membri del consiglio direttivo sono obbligati a presenziare a tutte le riunioni indette. In caso di assenza ingiustificata per almeno due riunioni consecutive e per inadempienza dei compiti assegnati potranno essere radiati dalla carica occupata dopo votazione del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 24 - Gratuità degli incarichi - Retribuibilità

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito; resta soltanto il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento di specifici mandati. Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionali a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività svolta per le cariche istituzionali.

Art. 25 – Scioglimento dell'Associazione

La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere presa dall'assemblea alla presenza del 50% dei soci e con il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti in prima convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

Art. 26 - Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere l'eventuale patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n°662, salvo diversa impostazione della legge.

Bologna, 27-02-2014

Letto, approvato e sottoscritto da tutti i soci fondatori che si firmano in calce